

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (RM) SIRENA     | Presidente                                                |
| (RM) MAIMERI    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) DEPLANO    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) SICA       | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) MASTROROSA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 18/02/2026

## FATTO

Con ricorso del 9.7.2025, parte attrice riferisce che il 27.3.2024 apprendeva di essere stata vittima di furto d'identità e che era stato aperto un conto corrente a sua insaputa presso altro intermediario. A partire da ciò, scopriva altri due conti a lei intestati, aperti sempre a seguito di furto d'identità, di cui uno presso la banca resistente. Trattasi di un conto aperto a marzo 2024, con copia della sua carta d'identità, carta di circolazione di un'autovettura a lei estranea e bonifico proveniente da uno dei conti aperti a suo nome dai frodatori. Dopo aver sporto denuncia-querela, il 28.3.2024 chiedeva alle banche coinvolte tutta la documentazione necessaria per ricostruire la frode. Il 24.9.2024 le veniva notificato un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme transitate sul conto presso la resistente nell'ambito di una frode, a cui è estranea. La ricorrente avanza le seguenti richieste: «che questo Organismo consenta, agevoli, disponga ogni più opportuno accertamento, onde la ricorrente possa fruire delle risultanze a tutela dei suoi diritti. Si chiede che l'Arbitro bancario osservi le modalità di apertura e di tenuta dei rapporti in esame e ne valuti, con ogni conseguenza, l'eventuale presenza di irregolarità, anche in relazione all'interesse della [ricorrente]».

In sede di controdeduzioni, l'intermediario evidenzia che la ricorrente ha sporto denunce per furto di identità ed è stata gravata da decreto ingiuntivo attivato da una società, eccependo, quindi, che si configura litispendenza, che rende il ricorso inammissibile. Sempre in rito eccepisce che la ricorrente riversa di fatto sull'Arbitro lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale, che ha come finalità quella di accertare la correttezza della attività della banca nell'apertura del conto corrente. Nel merito riferisce che, allertato personalmente dalla ricorrente, ha prestato da subito collaborazione e assistenza al fine

di poter meglio comprendere quanto accaduto relativamente all'apertura del conto corrente da lei disconosciuto. Afferma di aver adempiuto diligentemente agli obblighi di adeguata verifica del cliente al momento dell'apertura del conto. Dai controlli effettuati è emerso che la documentazione allegata ai fini della apertura del conto corrente in contestazione non presentasse traccia di evidente contraffazione, tale da mettere in allarme la banca e non procedere al perfezionamento dell'operazione di apertura del rapporto. La banca fu chiamata in manleva nel giudizio apertosi presso il Tribunale ed ha prodotto la copia del contratto di conto corrente in contestazione e la documentazione ad esso allegata. Produce la missiva inviata alla ricorrente in data 10.12.2024, nella quale ha comunicato di aver preso atto della decisione di sottoporre la controversia alle competenti Autorità Giudiziarie, alle quali si rimandava per il seguito di competenza. Insiste che l'Arbitro Bancario Finanziario non può sostituirsi all'autorità giudiziaria già adita. Ritenendo corretto l'operato della banca ed avendo già prodotto alle competenti autorità quanto in suo possesso, chiede all'Arbitro in via preliminare di voler dichiarare irricevibile il ricorso e in via subordinata di rigettarlo.

In sede di repliche, la ricorrente riferisce che la denuncia-querela è stata archiviata. Per quanto riguarda il procedimento civile innanzi al Tribunale per l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo danno, eccepisce che le due domande sono solo in parte sovrapponibili, in quanto nel presente procedimento si duole anche del mancato riscontro alle sue richieste documentali necessarie per difendersi. Insiste comunque affinché sia riconosciuta la responsabilità della banca nell'apertura del conto corrente.

In relazione alle rispettive argomentazioni, la ricorrente chiede che l'Arbitro «consenta, agevoli, disponga ogni più opportuno accertamento, onde la ricorrente possa fruire delle risultanze a tutela dei suoi diritti. Si chiede che l'arbitro bancario osservi le modalità di apertura e di tenuta dei rapporti in esame e ne valuti, con ogni conseguenza, l'eventuale presenza di irregolarità anche in relazione all'interesse della [ricorrente]». Dal canto suo, l'intermediario chiede al Collegio, «in via preliminare, di voler dichiarare irricevibile il ricorso per le eccezioni da noi sollevate che ne rendono impossibile la trattazione e in via subordinata rigettarlo in ogni sua parte in quanto infondato».

## DIRITTO

L'intermediario eccepisce la litispendenza e chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In proposito si evidenzia che la denuncia-querela sporta dalla ricorrente è stata archiviata: risulta agli atti la richiesta di archiviazione del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari.

È invece pendente un procedimento innanzi al Tribunale a seguito dell'opposizione a un decreto ingiuntivo proposta dalla ricorrente. Questa infatti, come detto, aveva visto emesso in proprio danno un decreto ingiuntivo richiesto da un soggetto truffato, il cui denaro è stato fatto transitare sul conto aperto a nome della ricorrente presso la banca. Parte attrice, oltre a proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha chiamato anche in causa la banca, chiedendo, tra le altre cose, di accertarne la responsabilità rispetto all'apertura del conto corrente: «in caso di conferma delle ragioni di credito dell'opposta, dichiarare [la banca] tenuta, e perciò condannarla, al risarcimento dei danni causati alla opponente per avere permesso, per sua colpa e responsabilità per i motivi sopra esposti, la fraudolenta apertura del conto corrente a nome dell'ignara [ricorrente], l'errato accredito sul conto medesimo del soggetto che ha consumato la truffa ed il successivo prelievo delle somme predette. Conseguenzialmente voglia condannare [la banca] a tenere indenne la opponente per tutte le somme che questa dovrà eventualmente corrispondere all'opposta, per gli interessi e le spese ed onorari legali che saranno determinate da questo Tribunale in sentenza, condannandola al pagamento di una somma pari a quella che la opponente dovrà corrispondere.».

Anche nel presente procedimento arbitrale è controversa la responsabilità della banca nell'apertura del conto corrente. Peraltro, la banca ha dichiarato che non ha depositato la documentazione inerente alla frode nel procedimento arbitrale in quanto ha già sottoposto tale documentazione all'AGO: «così come

anche riportato nelle dichiarazioni del legale di controparte allegate al ricorso, [l'intermediario] fu chiamato in manleva nel giudizio apertosi presso il Tribunale di (...) ed ha prodotto la copia del contratto di conto corrente in contestazione e la documentazione ad esso allegata. La controparte fa altresì presente che l'[intermediario] è stata l'unica banca a produrre la documentazione richiesta. Ciò a seguito di ricezione dell'atto di citazione avanzato dalla cliente in oggetto nei confronti di [intermediario] (chiamata di terzo a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo attivato dall'ordinante). Alleghiamo la nostra missiva inviata alla ricorrente in data 10.12.2024, nella quale abbiamo comunicato di aver preso atto della decisione di sottoporre la controversia alle competenti Autorità Giudiziarie, alle quali si rimandava per il seguito di competenza. Per quanto ovvio, a tutt'oggi restiamo a totale disposizione delle Autorità adite».

Le Disposizioni sull'ABF prevedono che «non possono essere (...) proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria» (sez. I, § 4), sicché non resta che dichiarare l'inammissibilità del ricorso, a seguito della litispendenza innanzi al giudice ordinario. Cfr. Collegio di Torino, decisione n. 5602/2025: «in considerazione del fatto che, sulla base delle evidenze in atti e delle concordi affermazioni delle parti, risultano ancora indagini in corso presso la Procura della Repubblica di Milano in relazione a fatti commessi a maggio 2022, e tenuto conto di quanto previsto sul punto dalle Disposizioni ABF (sez. I, § 4), le quali prevedono che: «non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria», il Collegio non può che procedere alla declaratoria di inammissibilità del presente ricorso». Nello stesso senso v. Collegio di Napoli, decisioni n. 8983/2018 e n. 8983/2018.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE